

AVVERTENZE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF e IRPEG dovuto per l'anno d'imposta 2003 dai soggetti che partecipano a società di persone, si ricorda che ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il calcolo deve essere effettuato tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative, in materia di detassazione del reddito a seguito dell'applicazione della legge Tremonti-bis, previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4 della legge n. 383 del 2001.

Quindi, ai fini dell'imputazione del reddito da partecipazione nella società di persone, quest'ultima è tenuta a comunicare, conformemente agli altri dati contenuti nel prospetto dei redditi da imputare ai soci o associati illustrato nelle istruzioni al quadro RN modello Unico 2003 – Società di Persone, anche l'importo detassato pro quota del reddito indicato nel quadro RS (ai righe RS30 e RS31), escluso dall'imposizione ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 4.

Pertanto, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per l'anno d'imposta 2003 il socio o associato provvede a ricalcolare l'imponibile aumentando il reddito di partecipazione della quota di reddito detassato e comunicatogli dalla società di persone.